SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regione ed agli enti locali per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune;

Considerato che il decreto legislativo n. 112 del 1998, all'art. 92, ha disposto il riordino del Magistrato per il Po, struttura periferica del Ministero dei lavori pubblici, essendo state conferite le relative funzioni alle Regioni ai sensi dell'art. 89 del medesimo decreto;

Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2001) recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche»;

Considerato che, ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, sono state trasferite alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto le risorse finanziarie, individuate nella tabella C2 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e già assegnate al Magistrato per il Po per le spese pluriennali derivanti dalla legge speciale n. 35/1995 (interventi a seguito dell'alluvione del 1994 - RS45), mentre le risorse finanziarie di cui alla tabella C1, assegnate al Magistrato per far luogo alle spese ordinarie, sono state mantenute in gestione all'Istituto in regime di proroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001) recante «Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998»;

Considerato che in data 2 agosto 2001 le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto l'accordo costitutivo dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po (AIPO), recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi regionali;

Visto l'art. 14, comma 2, dell'accordo costitutivo dell'AIPO, che dispone che il subentro dell'Agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, con il Ministero competente;

Considerato che l'AIPO è istituita con l'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di recepimento del citato accordo costitutivo;

Visto l'accordo del 18 aprile 2002 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il riordino del Magistrato per il Po ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, come modificato dall'accordo del 24 ottobre 2002 della medesima Conferenza;

Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica, al fine di trasferire all'AIPO i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito, in data 28 novembre 2002, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Acquisito, in data 18 dicembre 2002, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto provvede alla assegnazione all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

Trasferimento beni mobili ed immobili

1. Con decorrenza 1° gennaio 2003, sono trasferiti all'AIPO i beni mobili, compresi gli archivi, ed immobili del Magistrato per il Po, attraverso la redazione di analitici verbali di consegna sottoscritti dai rappresentanti designati dalle Amministrazioni statali e regionali interessate.

Art. 3.

Risorse umane

1. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dispone l'assegnazione all'AIPO del personale in servizio presso il Magistrato per il Po.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2003, a valere sul fondo previsto dall'art. 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono assegnate all'AIPO le risorse finanziarie corrispondenti ai nove ingegneri del programma di assunzione del Magistrato per il Po, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 nonché ad un geologo del programma di assunzione del medesimo Magistrato.

3. Al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. Con decorrenza 1° gennaio 2003, sono trasferite all'AIPO le risorse finanziarie per le spese continuative relative ai beni mobili ed immobili.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2003, sono trasferite all'AIPO le altre risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000.

3. Con decorrenza 1° gennaio 2003, sono trasferite all'AIPO tutte le risorse finanziarie assegnate al Magistrato per il Po, ad eccezione di quelle relative al trattamento economico del personale trasferito il cui onere rimane a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data del 31 marzo 2003.

Art. 5.

Nucleo operativo di Mantova del Magistrato alle acque di Venezia

1. Con decorrenza 1° gennaio 2003, sono trasferiti all'AIPO i beni mobili ed immobili, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Nucleo operativo di Mantova del Magistrato alle acque di Venezia per le funzioni idrauliche connesse alla medesima Agenzia.

2. Alla stessa data, il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dispone l'assegnazione all'AIPO delle quattro unità di personale in servizio presso il citato Nucleo addette alle funzioni idrauliche, così individuate: quattro tecnici, di cui due di area B e due di area C.

3. Al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

03A00668

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2002.

Autorizzazioni ai laboratori già autorizzati nonché ai laboratori indicati nei decreti ministeriali 11 novembre 2002 al rilascio dei certificati di analisi ai fini della concessione degli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati, per la campagna 2002/2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Visto il regolamento CE n. 1623/00 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato che dispone la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui all'art. 24 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio;

Considerato che nel certificato di analisi, ai fini degli aiuti indicati in epigrafe devono figurare gli esiti delle prove di analisi di seguito indicate:

per il vino:

caratteristiche cromatiche;

titolo alcolometrico volumico effettivo totale;

titolo alcolometrico volumico effettivo;

acidità totale;

acidità volatile;

zuccheri riduttori;

assenza di cattivo sapore;

anidride solforosa;

alcol metilico;

assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati);

per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:

massa volumica a 20°C e densità relativa 20°C;

anidride solforosa totale;

titolo alcolometrico volumico effettivo;

zuccheri riduttori;

grado rifrattometrico a 20°C (per il mosto concentrato);

caratteristiche cromatiche (colore);

assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati;

per i mosti di uva concentrati rettificati:

pH;

densità ottica a 425 nm;

saccarosio;

indice di Folin-Ciocalteu;

acidità totale;

zuccheri totali;

cationi totali;

conduttività;

presenza di mesoinositolo;

massa volumica;

grado rifrattometrico.

Visti i decreti ministeriali con i quali alcuni laboratori, in data anteriore all'11 novembre 2002, sono stati autorizzati per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto 11 novembre 2002 recante differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ad alcuni laboratori al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, accreditati nella riunione del Consiglio direttivo del SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori) del 16 ottobre 2002;

Visto il decreto 11 novembre 2002, recante differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ad altri laboratori al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, accreditati nella riunione della Commissione centrale tecnica del SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori) del 31 ottobre 2002;

Visto che soltanto uno dei laboratori di cui ai predetti capoversi risulta autorizzato ad effettuare tutte le prove richieste per la concessione degli aiuti in epigrafe;

Considerato che il ristretto arco temporale entro il quale devono essere conclusi i contratti di magazzinaggio con l'organismo erogatore degli aiuti, non consentirebbe al predetto unico laboratorio di effettuare le analisi necessarie su tutto il territorio nazionale, né ad altri laboratori di ottenere l'accreditamento richiesto per l'autorizzazione;

Ritenuto che la tutela dell'interesse dell'intero settore vitivinicolo è garantita dalla possibilità per tutti i soggetti che abbiano i requisiti di concludere contratti di magazzinaggio;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'emanazione di un provvedimento amministrativo che soddisfi le predette esigenze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione concessa ai laboratori elencati nei decreti ministeriali dell'11 novembre 2002 citati nelle premesse ed ai laboratori autorizzati anteriormente a tale data, è estesa al rilascio dei certificati di analisi aventi valore ufficiali, ai fini della concessione degli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati, limitatamente al territorio della regione di ubicazione dei laboratori.

2. La predetta estensione ha validità limitata alla campagna 2002/2003.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2002

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A00549

DECRETO 18 dicembre 2002.

Iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare l'art. 4, che prevede la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e l'art. 5. che prevede, tra l'altro, l'istituzione obbligatoria di detti registri e, inoltre, stabilisce gli elementi che possono essere presi in considerazione ai fini dell'iscrizione nei registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, con il quale sono state cancellate, dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, le varietà indicate nel dispositivo per mancata presentazione delle relative domande di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta della ditta «La Semiorto Sementi S.r.l.» di Lavorate di Sarno (Salerno), già responsabile della conservazione in purezza delle varietà sopra citate, intesa ad ottenere la reiscrizione delle varietà stesse, pur in assenza delle relative domande di rinnovo dell'iscrizione che la ditta ha dichiarato di non aver presentato nei termini stabiliti a causa delle difficoltà tecniche ed amministrative determinate dall'alluvione verificatasi nella zona di Sarno nel 1998;

Considerato che, su interrogazione di questo Ministero, la regione Campania e l'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Pontecagnano (Salerno) hanno confermato quanto dichiarato dalla ditta «La Semiorto Sementi S.r.l.» e l'Ente nazionale sementi elette non ha ravvisato l'esistenza di ostacoli tecnici alla reiscrizione delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato che le descrizioni delle varietà indicate nel dispositivo sono state depositate presso questo Ministero all'atto delle precedenti iscrizioni e dei successivi rinnovi delle varietà stesse;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 5 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole alla reiscrizione delle varietà indicate nel dispositivo ritenendo valide le ragioni addotte dalla ditta «La Semiorto Sementi S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'art. 5 della la legge 20 aprile 1976, n. 195, le sotto elencate varietà (con i relativi sinonimi), le cui descrizioni sono depositate presso questo Ministero, precedentemente cancellate con decreto ministeriale 18 febbraio 2002 dai registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi

possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», sono nuovamente iscritte, con scadenza al 31 dicembre 2011, negli stessi registri.

Specie	Codice Sia	Varietà	Sinonimi
Lattuga ...	001961	Lentissima a montare 3	Bionda Colosseo 3 Bionda lenta a montare 3 Bionda lentissima a montare 3
Melanzana	001980	Violetta lunga 2	Early long purple 2 Violetta lunga a clava 2

2. La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà è affidata alla ditta «La Semiorto Sementi S.r.l.» di Lavorate di Sarno (Salerno).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A00677

DECRETO 18 dicembre 2002.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 5 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard».

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Bietola da coste	Corolla	Olter S.r.l. - Asti
Cavolfiore	Nuvola	Olter S.r.l. - Asti
Cavolo broccolo	Gentleman	Tohoku Seed Co. Ltd. - Utsunomiya (Giappone)
Cipolla	Albatros	Maraldi Daniele - Cesena (FC)
Cipolla	Primula Rossa	Maraldi Daniele - Cesena (FC)
Finocchio	Plinio	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A00678

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 novembre 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Emarese.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4 che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «siano perimetrali, sentiti i Comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la nota dell'11 novembre 1999, protocollo n. 16767/5 DTA con la quale l'Assessorato al territorio, ambiente e opere pubbliche della Regione Autonoma Valle d'Aosta trasmette la proposta di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale dell'area comprendente la miniera di amianto ubicata nel comune di Emarese;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua il sito di «Emarese» tra gli interventi di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, protocollo n. 11093/RIBO/DI/B, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette al comune di Emarese, e per conoscenza alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, la proposta di perimetrazione del sito di «Emarese» ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, basata sulle indicazioni fornite dalla regione medesima;

Vista la nota del 2 gennaio 2002, protocollo n. 3501 con la quale il comune di Emarese trasmette la perimetrazione provvisoria di massima del sito ubicato sul proprio territorio che non consente di individuare l'area da comprendere all'interno del perimetro;

Vista la nota del 23 ottobre 2002, protocollo n. 9730/RI.BO./DI/B/P con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio richiede al comune di Emarese di inviare una cartografia di maggior dettaglio che consenta di individuare l'area da comprendere all'interno del perimetro trasmettendo contestualmente il formale assenso sullo stesso;

Vista la nota del 24 ottobre 2002, protocollo n. 35086/5 ASS con la quale la Regione Autonoma Valle d'Aosta trasmette la documentazione e le cartografie che individuano le aree interessate agli interventi;

Vista la nota del 28 ottobre 2002, protocollo n. 2808 con la quale il comune di Emarese conferma la documentazione tecnica e grafica trasmessa dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con la nota di cui al punto precedente;

Considerato che sull'area perimetrata saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 286

ALLEGATO

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
«EMARESE»
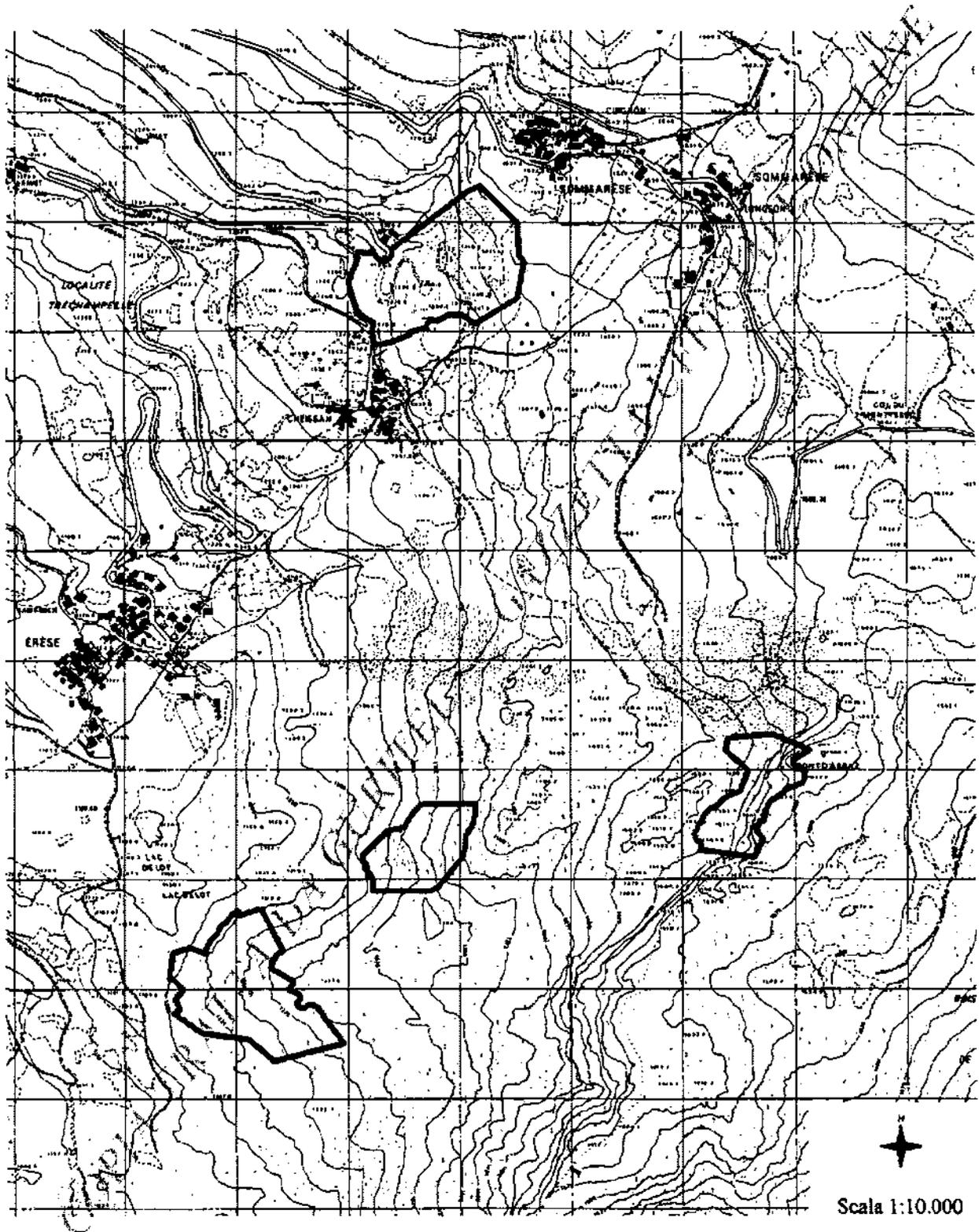
03A00406

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dream House», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 7 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Dream House», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli in data 15 settembre 1972, repertorio n. 57020, registro società n. 3021/72, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21137/121023.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 dicembre 2002

Il dirigente: CORSI

03A00443

DECRETO 16 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ut Unum Sint», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 7 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Ut Unum Sint», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gustavo Adolfo Bavai in data 6 giugno 1952, repertorio n. 9647, registro società n. 1655, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 11590/38779.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 dicembre 2002

Il dirigente: CORSI

03A00444

DECRETO 16 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arca 72», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 7 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Arca 72», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 30 giugno 1972, repertorio n. 10418, registro società n. 2619/72, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21099/120629.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 dicembre 2002

Il dirigente: CORSI

03A00445

DECRETO 24 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Nuova Vigna a r.l.», in Guanzate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alla direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i verbali in data 19 marzo 2001, di ispezione ordinaria e il successivo accertamento del 18 dicembre 2002 eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Nuova Vigna a r.l.», con sede in Guanzate (Como), costituita per rogito del notaio Giampaolo Strada in data 14 novembre 1977, repertorio n. 50.168, registro società n. 10896, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 1536/158369.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 24 dicembre 2002

Il direttore provinciale reggente: CAMPI

03A00539

DECRETO 8 gennaio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Masser», in Novi Ligure.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante disposizioni in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per la cooperazione;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che il liquidatore non ha provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 26 settembre 2002 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929 con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «Masser», con sede in Novi Ligure (Alessandria), via Boscomarengo n. 10, costituita in data 18 luglio 1997 per rogito notaio Claudio Canepa, registro imprese n. 03669620100, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 12 marzo 1998, in sostituzione della sig.ra Cosso Anna Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 8 gennaio 2003

Il direttore provinciale reggente: SANLORENZO

03A00537

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quaranta giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Milano presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 13 dicembre 2002 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A00579

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quaranta giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Milano presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 13 dicembre 2002 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A00580

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quaranta giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Milano presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 13 dicembre 2002 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A00581

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quaranta giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 13 dicembre 2002 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A00582

DECRETO 20 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Verolanuova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislatvo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 30162 in data 13 dicembre 2002, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Verolanuova ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 13 dicembre 2002, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 13 dicembre 2002;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Verolanuova il giorno 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A00749

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale Torino 4 e di irregolare funzionamento degli uffici locali di Pinerolo, Rivoli, Saluzzo, Tortona, Casale Monferrato e del centro di assistenza telefonica di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale Torino 4 e l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Pinerolo, Rivoli, Saluzzo, Tortona, Casale Monferrato e del centro di assistenza telefonica di Torino per l'intera giornata del 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. e U.I.L. per l'intera giornata del 13 dicembre 2002, si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio locale Torino 4 (giusta comunicazione fornita dal direttore dell'ufficio con nota prot. n. 02/47187 del 16 dicembre 2002) e l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Pinerolo, Rivoli, Saluzzo, Tortona, Casale Monferrato e del centro di assistenza telefonica di Torino (giuste comunicazioni fornite dai direttori degli uffici rispettivamente n. 02/48052 del 13 dicembre 2002, n. 02/74623 del 13 dicembre 2002, n. 02/20846 del 16 dicembre 2002, n. 02/41885 del 16 dicembre 2002, n. 39518 del 13 dicembre 2002 s.n. del 16 dicembre 2002).

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Art. 10 decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 gennaio 2003

p. *Il direttore regionale:* BARTOLUCCI

03A00671

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma il giorno 13 dicembre 2002.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma in quanto con nota prot. n. 9653 del 17 dicembre 2002 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha segnalato a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma, nel suddetto giorno.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A00670

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena dal 9 al 12 dicembre 2002, dalle ore 11,30 alle ore e 12,30 e in data 13 dicembre 2002 intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 112\7\2002 in data 8 gennaio 2003, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena dal 9 al 12 dicembre 2002, causato da assemblea del personale dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e in data 13 dicembre 2002, causato da sciopero generale intera giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 gennaio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A00707

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 13 dicembre 2002, intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 114\7\2002 in data 8 gennaio 2003, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 13 dicembre 2002, intera giornata, causato da sciopero generale nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 gennaio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A00708

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 13 dicembre 2002, intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 115\7\2002 in data 16 dicembre 2002, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 13 dicembre 2002, intera giornata, causato da sciopero nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 gennaio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A00709

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 13 dicembre 2002, intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 118\7\2002 in data 16 dicembre 2002, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 13 dicembre 2002, intera giornata, causato da sciopero nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 gennaio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A00710

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, per il giorno 13 dicembre 2002.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena nel giorno 13 dicembre 2002, intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 119\7\2002 in data 16 dicembre 2002, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena nel giorno 13 dicembre 2002, intera giornata, causato da sciopero nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 gennaio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A00711

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Palermo 2 e dell'ufficio locale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giorno 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dagli uffici di cui al punto 1.1 con note protocolli n. 133314 e n. 44748 del 13 dicembre 2002, i medesimi nel giorno a fianco indicato hanno potuto assicurare all'utenza solo una parte dei servizi, attesa l'adesione del personale allo sciopero proclamato per il predetto giorno da alcune organizzazioni sindacali.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 15 gennaio 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A00712

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio distrettuale delle II.DD., dell'ufficio I.V.A. e della sezione staccata di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per i giorni di martedì 10 e mercoledì 11 dicembre 2002, il mancato funzionamento dei seguenti uffici con sede nella città di Macerata: ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio I.V.A., ufficio del registro. Sezione staccata della direzione regionale.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati, soppressi con effetto dal 12 dicembre 2002 e le cui competenze sono state trasferite, in pari data, al nuovo ufficio locale di Macerata, non hanno operato nelle giornate del 10 e 11 dicembre 2002:

per poter assicurare il trasloco degli arredi, delle attrezzature e degli atti dalle loro sedi a quella del nuovo ufficio locale di Macerata, situato in via Roma n. 157;

per favorire il funzionamento della nuova struttura fin dalla sua attivazione, avvenuta il 12 dicembre 2002.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente è stato informato riguardo il presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 20 gennaio 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A00821

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2003.

Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Autostrade S.p.a. della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13891).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbiaio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;

Vista la comunicazione del 31 dicembre 2002 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla Newco28 S.p.a in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie emesse dalla Autostrade S.p.a.;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse dalla Autostrade S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. la quale, con nota del 7 gennaio 2003, ha proposto di adottare per Autostrade S.p.a., ai fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta società, una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 92 per cento del relativo capitale ordinario;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Autostrade S.p.a. pari all'8 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2002 ed il 31 ottobre 2002, pari a circa 792 milioni di euro, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera

ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse dalla Autostrade S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata al 92 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 15 gennaio 2003

Il Presidente: SPAVENTA

03A00669

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 14 gennaio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata emanato con decreto rettorale n. 283 dell'11 marzo 1995, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, con il quale si approva il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 19 luglio 2002 e del 25 ottobre 2002;

Viste le deliberazioni del Senato accademico dell'11 luglio 2002 del 22 ottobre 2002 e del 30 ottobre 2002;

Decreta:

Allo statuto di autonomia dell'Università, emanato con decreto rettorale n. 283 dell'11 marzo 1995, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al testo allegato.

Macerata, 14 gennaio 2003

Il rettore: FEBBRAJO

TITOLO III
ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 23.
Corsi di studio

1. I corsi di studio che possono essere attivati presso l'Ateneo sono:

i corsi di laurea;

i corsi di laurea specialistica;

i corsi di eccellenza;

i master di primo e di secondo livello;

i corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua;

i corsi di specializzazione;

i corsi di dottorato.

2. I corsi di laurea, di laurea specialistica, i corsi di specializzazione e i corsi di dottorato rilasciano titoli aventi, ai sensi della normativa vigente, valore legale.

3. I corsi di studio possono essere istituiti in forma di collaborazione interfacoltà e interuniversitaria.

4. L'istituzione e l'attivazione delle attività didattiche dell'Ateneo è deliberata, secondo le rispettive competenze, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, su proposta dei Consigli di facoltà, sentito il parere del nucleo di valutazione.

5. La disattivazione delle attività didattiche dell'Ateneo è deliberata, secondo le rispettive competenze, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, sentito il parere delle facoltà e del nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 23-*bis*.
Le strutture dell'Università

1. L'attività didattica dell'Università può esplicarsi attraverso l'istituzione delle seguenti strutture didattiche:

facoltà;

classi unificate;

classi e corsi di laurea;

scuole di eccellenza;

scuole di specializzazione;

scuola di dottorato di Ateneo.

2. La eventuale attività didattica a distanza di dette strutture sarà coadiuvata e coordinata da un apposito Centro di Ateneo.

3. Il coordinamento delle diverse strutture didattiche è assicurato dal Senato accademico.

4. Le proposte di istituzione, attivazione e disattivazione di strutture didattiche dell'Ateneo vanno deliberate, secondo le rispettive competenze, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, sentiti i consigli di facoltà.

5. L'Università può modificare il sistema delle strutture didattiche e il loro ordinamento, o istituire nuove strutture didattiche compatibilmente con la disponibilità delle risorse necessarie per il loro funzionamento.

6. L'elenco delle attività e delle strutture didattiche attivate presso l'Università è contenuto nella tabella A allegata al presente Statuto. Le variazioni del predetto elenco non implicano modifica dello Statuto, ma sono approvate dal Senato accademico, ai sensi del precedente art. 15, primo comma, lettera *c*.

Art. 24.
Le facoltà

1. Le facoltà sono strutture didattiche di coordinamento delle classi, dei corsi di laurea e delle classi unificate. Esse hanno il compito primario di assicurare la funzionalità e l'efficacia nel funzionamento e nell'impiego delle risorse dei corsi di studio che ad esse afferiscono, come pure delle altre attività comprese nelle aree didattiche di competenza.

2. Ogni facoltà corrisponde di norma a una definita area di settori scientifico-disciplinari omogenei in relazione agli obiettivi formativi dei propri corsi di studio.

3. Sono organi delle facoltà:

a) il Consiglio di facoltà;

b) il Preside.

Art. 25.
Il Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è competente a:

a) eleggere il Preside;

b) approvare il regolamento di facoltà:

c) proporre al Senato accademico l'attivazione e la disattivazione delle attività didattiche di cui all' art. 23;

d) approvare i piani complessivi di sviluppo didattico anche pluriennale armonizzando e coordinando le proposte dei corsi di studio attivati e deliberando sulla eventuale articolazione in semestri dell'anno accademico;

e) fissare i criteri generali per l'armonizzazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ad essa afferenti e valutarne la coerenza alla luce dei criteri fissati e dei loro obiettivi formativi;

f) proporre, sentite le strutture didattiche interessate, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, la indizione di bandi di concorso o di trasferimento relativi al personale docente;

g) provvedere, con analoga procedura, alle relative chiamate del personale docente;

h) provvedere alla copertura dei moduli didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica dei Consigli delle classi unificate, viste le proposte dei Consigli di classe unificata interessati;

i) sottoporre al Senato accademico un manifesto delle attività didattiche che comprenda l'offerta didattica complessiva delle facoltà;

j) provvedere alla programmazione e alla destinazione delle risorse didattiche, nel quadro degli indirizzi fissati dal Senato accademico sentite le strutture didattiche interessate;

k) provvedere al coordinamento generale delle attività didattiche, di assistenza e orientamento agli studi e tutorato dei corsi di studio attivati presso di esse;

l) autorizzare il personale docente a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca presso Centri e altre istituzioni nazionali ed estere;

2. Adottare le altre delibere previste dall'ordinamento universitario, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Art. 26.
Composizione del Consiglio di facoltà

3. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, dai ricercatori universitari e dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facoltà titolari di affidamento o supplenza, da tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facoltà, e da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà, in ragione di cinque rappresentanti nelle facoltà con meno di duemila iscritti, di sette, quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove se almeno di cinquemila.

4. Le modalità di elezione delle rappresentanze, saranno determinate da un apposito regolamento.

Art. 27.
Il Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il Consiglio di facoltà e provvede ad attuarne le deliberazioni. Sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento didattico di Ateneo. Presenta la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche.

2. Il Preside viene eletto dai membri del Consiglio di facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia, ed è nominato con decreto del Rettore. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di corso di studio, direttore di struttura scientifica e membro del Consiglio di amministrazione.

3. Il Preside è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede a ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

4. Il Preside può nominare fra i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà un Vice-preside, con il compito di svolgere le funzioni a lui delegate.

Art. 28.

I Consigli di classi unificate

1. I corsi di laurea e di laurea specialistica, al termine dei quali, previo superamento degli esami finali, vengono rilasciati i corrispondenti titoli di studio, sono contrassegnati dalla indicazione numerica della classe di appartenenza e da eventuali intitolazioni specifiche atte a meglio rappresentare contenuti ed obiettivi formativi del corso stesso. Tutti i corsi di laurea di pari livello, se appartenenti a una medesima classe, sono tra loro giuridicamente equivalenti.

2. Le classi di laurea e di laurea specialistica vengono di norma raggruppate in classi unificate appartenenti a percorsi formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti ad una medesima facoltà. I corsi interfacoltà ed interuniversitari costituiscono di norma classi unificate autonome.

3. Il Consiglio di classi unificate è composto da tutti i docenti di ruolo afferenti ai corsi in esso compresi e dai ricercatori e dagli assistenti ad esaurimento afferenti, con incarico didattico nel corso stesso. I titolari di supplenze e affidamenti possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto. A i Consigli di classi unificate partecipano i rappresentanti degli studenti eletti in proporzione agli iscritti, sulla base di apposito regolamento d'Ateneo.

4. I Consigli di classi unificate:

a) deliberano gli ordinamenti didattici dei corsi, comprensivi della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative;

b) indicono almeno una riunione l'anno per l'esame collegiale dei programmni in modo da assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino più insegnamenti contemporaneamente;

c) valutano almeno una volta l'anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica;

d) propongono l'attivazione e copertura dei moduli didattici dei corsi di laurea e laurea specialistica in essi attivati, nell'ambito del fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Senato accademico tenuto conto dell'utilizzazione ottimale dei docenti dell'Ateneo.

e) a realizzare i progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche eventualmente elaborati, ove costituiti, dai Consigli dei corsi di laurea e di laurea specialistica.

Le funzioni di cui alla lettera *a)* vengono svolte previo parere favorevole di apposite commissioni interne al Corso composte in modo paritetico da docenti e studenti.

5. I Consigli di classi unificate sono presieduti da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo afferenti ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del corso, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie, relaziona nei Consigli di facoltà sulle attività didattiche e tutoriali volte all'interno dei corsi di laurea costitutivi della classe unificata.

6. I Consigli di classi unificate di corsi interfacoltà e interuniversitari svolgono tutte le altre funzioni delle facoltà, ad esclusione dei bandi di concorso e delle eventuali chiamate che sono demandate al Senato accademico.

Art. 28-*bis*.

Consigli di classe e di corso di laurea.

1. Qualora lo richiedano oggettive esigenze organizzative, oltre ai Consigli di classi unificate, possono essere costituiti Consigli di classe e/o di corso di laurea.

2. I Consigli di classe di corso di laurea svolgono le seguenti funzioni:

a) elaborano e sottopongono alla approvazione dei Consigli di classi unificate gli ordinamenti didattici dei corsi, comprensivi della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di creduti alle diverse attività formative;

b) indicono almeno una riunione l'anno per l'esame collegiale dei programmi in modo da assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino più insegnamenti contemporaneamente;

c) valutano almeno una volta l'anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica.

Le funzioni di cui alla lettera *a)* vengono svolte previo parere favorevole di apposite commissioni interne al corso composte in modo paritetico da docenti e studenti.

3. I Consigli di classe e corso di laurea sono composti da tutti i docenti di ruolo afferenti e dai titolari di supplenze e affidamenti. Ai Consigli partecipano, sulla base di apposito regolamento, i rappresentanti degli studenti in proporzione agli iscritti ai corsi. Alle riunioni dei Consigli possono partecipare in occasione della discussione del precedente par. 2, lett. *b)*, anche i professori a contratto responsabili di insegnamenti o di singoli moduli.

4. I Consigli sono presieduti da un docente di prima o di seconda fascia eletto tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica tre anni accademici, è immediatamente rieleggibile una sola volta ed è nominato con decreto del Rettore. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nei Consigli di facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del corso.

Art. 35.

Corsi di eccellenza

1. I Corsi di laurea e di laurea specialistica appartenenti a qualunque classe possono essere affiancati da Corsi di eccellenza che prevedono insegnamenti ed altre attività didattiche o seminariali extracurriculari svolti anche in lingua straniera, e sono quindi riservati a studenti in possesso di conoscenze linguistiche adeguate e di particolari requisiti di merito definiti dal Senato accademico integrato sentiti i Consigli dei Corsi interessati.

2. I Corsi di eccellenza vengono gestiti da una apposita Scuola di eccellenza di Ateneo retta da un Consiglio dei responsabili dei singoli Corsi e da un Direttore eletto al suo interno con il compito di stabilire un programma complessivo delle attività didattiche e di promuovere iniziative comuni.

Art. 35-*bis*

Master e corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua

1. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello richiedendo rispettivamente quale titolo di ammissione una laurea triennale o una laurea di livello specialistico.

2. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale.

3. I Master e i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua possono integrare i Corsi di laurea e di laurea specidilistica al fine di assicurare una più elevata professionalizzazione. Il percorso formativo dei Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua è di norma inferiore ad un anno.

Art. 36

Scuole di specializzazione e corsi di dottorato

1. Le Scuole di specializzazione perseguono lo scopo di avviare all'esercizio di determinate attività professionali. Il percorso formativo delle Scuole di specializzazione ha di norma durata biennale.

2. Esse sono rette da un Consiglio della Scuola al cui interno viene eletto un Direttore. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso. Nel caso di Scuole di specializzazione interuniversitarie il Consiglio della Scuola viene integrato dai rettori degli Atenei aderenti, o loro delegati, che eleggeranno al proprio interno un Presidente.

Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola; è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive e dura in carica tre anni accademici.

3. I Corsi di dottorato perseguono lo scopo di far acquisire e mettere in atto gli strumenti metodologici necessari allo svolgimento di ricerche avanzate. Essi sono retti da un Collegio dei docenti al cui interno viene eletto un Direttore. Il percorso formativo dei Corsi di dottorato ha di norma durata triennale.

4. La Scuola di dottarato di Ateneo, che coordina i corsi di dottorato è retta da un Consiglio, composto dai direttori dei singoli corsi e ha il compito di definire annualmente un calendario generale delle attività previste nei singoli corsi promuovendo iniziative didattiche comuni.

Art. 36-*bis*

Forme di cooperazione interuniversitaria

1. Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono essere istituiti Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari.

2. Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili l'Ateneo può attivare strutture didattiche o organizzare Corsi di studio ai sensi dell'art. 23 e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri Atenei e in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.

3. Nel quadro di accordi con università o istituzioni di formazione superiore estere la durata e il contenuto dei corsi di studio possono essere variamente determinati in conformità alle normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti in paesi stranieri.

4. Nel caso di Corsi di studio interuniversitari la composizione dei singoli Consigli di Corso di studio prevista dallo Statuto e dal presente regolamento andrà di norma integrata da un rappresentate per ogni Ateneo aderente, mentre le funzioni della facoltà verranno svolte da un organismo composto dai rettori degli Atenei aderenti, o loro delegati, e dai presidenti dei Consigli di Corso di studio interessati.

Art. 37

Corsi liberi

1. Su materie di interesse interdisciplinare o di elevato interesse culturale, l'Università può istituire e organizzare corsi liberi o insegnamenti annuali e reiterabili, previo stanziamento dei fondi necessari o acquisizioni di contributi esterni.

Art. 37-*bis*

Scuola di specializzazione per le professioni legali

1. La Scuola di specializzazione per professioni legali è struttura didattica dell'Università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al suo funzionamento.

2. La Scuola è retta da un Consiglio direttivo, nominato con decreto rettorale, è composto di dodici membri, di cui sei professori di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio di facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio di facoltà di giurisprudenza nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

3. Il Consiglio direttivo elegge un direttore, scelto tra i professori di ruolo. Il Consiglio cura la gestione organizzativa della Scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche, ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente, in quanto compatibile con lo statuto di autonomia e con i regolamenti didattici di Ateneo.

03A00548

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo Statuto di quest'Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 37 dello Statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la delibera del consiglio accademico del 28 novembre 2002 e il relativo parere del consiglio di

amministrazione, con la quale è stata approvata la modifica ed integrazione agli articoli 26-*bis* e 26-*ter* del vigente Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia;

Vista la nota direttoriale prot. n. 17066 del 5 dicembre 2002 inviata al M.I.U.R.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 4891 del 17 dicembre 2002, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello Statuto;

Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate;

Decreta:

di emanare le seguenti modifiche ed integrazioni agli artt. 26-*bis* e 26-*ter* del vigente Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia:

Art. 26-*bis*

Direttore amministrativo

Testo in vigore.

comma 7:

7. Il Direttore amministrativo può nominare un vicario tra i dirigenti o i funzionari in servizio presso l'Università.

Testo modificato.

comma 7:

7. Il Direttore amministrativo può nominare un vicario scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Università a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Art. 26-*ter*

Dirigenti e funzionari

È aggiunto il seguente comma 4:

4. Nei casi in cui si ravvisi la necessità e nel rispetto della normativa vigente, il Rettore su proposta del Direttore amministrativo e su conforme delibera del C.d.A., può conferire l'incarico di dirigente a tempo determinato a personale esterno all'Università che sia in possesso di comprovata qualificazione professionale ed esperienza.

Perugia, 31 dicembre 2002

Il rettore: De Vecchi

03A00589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 8 gennaio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Lizzette Hernandez Kattan De Rossi, console della Repubblica di Honduras in Milano.

03A00583

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile di estinzione dell'ente Compagnia di S. Orsola, in Casale Monferrato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2002, viene estinto l'ente Compagnia di S. Orsola, con sede in Casale Monferrato (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione dell'ente suddetto ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A00584

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della società clericale di Vita apostolica crociati di Cristo Re, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura della società clericale di Via apostolica crociati di Cristo Re, con sede in Roma.

03A00586

Riconoscimento civile di estinzione della Confraternita di S. Maria delle Grazie, in Baiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2002, viene estinta la Confraternita di S. Maria delle Grazie, con sede in Baiano (Avellino).

Il provvedimento dell'ente in questione ha efficacia civile dalla data di iscrizione delle stesso nel registro della persone giuridiche.

03A00587

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata «Casa della carità - Angelo Ariani», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 gennaio 2003, vien riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata «Casa della carità - Angelo Ariani», con sede in Milano.

03A00588

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.27142-XV.J(2616) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«Bomba Gullo-GF65A»;

«Bomba Gullo-GF65B»;

«Bomba Gullo-GF75»;

«Bomba Gullo-GF130»;

«Bomba Gullo-GF150»;

«Bomba Gullo-GF-170», che il sig. Gullo Francescantonio intende produrre nella propria fabbrica in San Pietro a Maida (Catanzaro) - loc. Grasso, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27242-XV.J(2627) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Pirocchi calibro 80 A 4 colpi graduati», che la Pirotecnica Pirocchi di Pirocchi Elio & C. S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Notaresco (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.114-XV.J(2365) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versone colore rosso;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore verde;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore blu;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore giallo;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore viola;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore bianco;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore giallo tremolante;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore bianco tremolante;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore multicolore;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore turchese;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore sfera;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore pioggia bianca;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore pioggia oro salice;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore oro;

Sfera Strobo Giuliani calibro 100, versione colore arancione; che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - loc. Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27832-XV.J(2355) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore rosso;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore verde;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore blu;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore giallo;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore viola;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore bianco;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore giallo tremolante;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore bianco tremolante;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore multicolore;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore turchese;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore sfera;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore pioggia bianca;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore pioggia oro salice;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore oro;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 125, versione colore arancione, che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - loc. Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27834-XV.J(2358) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore rosso;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore verde;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore blu;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore giallo;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore viola;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore bianco;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore giallo tremolante;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore bianco tremolante;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore multicolore;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore turchese;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore sfera;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore pioggia bianca;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore pioggia oro salice;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore oro;

Sfera Acquatica Giuliani calibro 75, versione colore arancione, che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fab-

brica in Toffia (Rieti) - loc. Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24648-XV.J(2293) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

C20011.1 (d.f.: Peonia 3, rossa, con fischi);

C20011.2 (d.f.: Peonia 3, brocade, con fischi);

C20011.3 (d.f.: Peonia 3, blu, con fischi);

C20011.4 (d.f.: Peonia 3, verde, con fischi);

C20011.5 (d.f.: Peonia 3, gialla, con fischi);

C20011.6 (d.f.: Peonia 3, viola, con fischi), che la R. Riedlinger S.r.l., con esercizio in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co - Repubblica popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24649-XV.J(2294) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

C20012.1 (d.f.: Peonia 3, rossa, con serpenti d'argento);

C20012.2 (d.f.: Peonia 3, brocade, con serpenti d'argento);

C20012.3 (d.f.: Peonia 3, blu, con serpenti d'argento);

C20012.4 (d.f.: Peonia 3, verde, con serpenti d'argento);

C20012.5 (d.f.: Peonia 3, gialla, con serpenti d'argento);

C20012.6 (d.f.: Peonia 3, viola, con serpenti d'argento), che la R. Riedlinger S.r.l., con esercizio in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co - Repubblica popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26606-XV.J(2371) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Candela Romana Cometa Giuliani Cal. 45, colore rosso;

Candela Romana Cometa Giuliani Cal. 45, colore bianco;

Candela Romana Cometa Giuliani Cal. 45, colore verde;

Candela Romana Cometa Giuliani Cal. 45, colore bianco tremolante;

Candela Romana Cometa Giuliani Cal. 45, colore giallo tremolante;

Candela Romana Cometa Giuliani Cal. 45, colore oro, che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - loc. Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 03A00540 a 03A00547

Assunzione nuova denominazione della parrocchia San Giovanni al Piano, in Canosa di Puglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2002, la parrocchia San Giovanni al Piano, con sede in Canosa di Puglia (Bari), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia San Giovanni Battista, sempre con sede in Canosa di Puglia (Bari).

03A00585

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31871 del 3 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SER.FE.R., con sede in Viterbo, unità di Civitavecchia c/o Impianti F.S. (Roma); Formia linea sud c/o Impianti F.S. (Latina); Orte c/o Impianti F.S. (Viterbo); Roma c/o Impianti F.S., per il periodo dal 29 agosto 2002 al 28 agosto 2003.

Con decreto n. 31872 del 3 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e Orbassano (Torino), per il periodo dal 4 agosto 2002 al 3 febbraio 2003.

Con decreto n. 31873 del 3 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Allione Industrie Alimentari, con sede in Tarantasca (Cuneo), unità di Policoro (Matera), Tarantasca (Cuneo), per il periodo dal 19 settembre 2002 al 18 settembre 2003.

Con decreto n. 31874 del 3 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Enterprise General Contractors, con sede in Milano, unità di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 7 agosto 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 31875 del 3 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. K & M Industrie Metalmeccaniche, con sede in Roma, unità di Palermo, per il periodo dal 16 settembre 2002 al 15 settembre 2003.

Con decreto n. 31876 del 3 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. TRW Italia, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), unità di Livorno, per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2001.

Con decreto n. 31877 del 3 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Stir, con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 4 agosto 2002 al 3 febbraio 2003.

Con decreto n. 31878 del 3 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 20 novembre 2002 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 31880 del 7 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla M.C.M. Soc. coop. a r.l., con sede in Milazzo (Messina), unità di raffineria di Milazzo (Messina), per il periodo dall'8 luglio 2002 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 31881 del 7 gennaio 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marangoni Tyre, con sede in Anagni (Frosinone), unità di Frosinone, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

03A00571

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31869 del 3 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Marangoni Tyre, con sede in Anagni (Frosinone), unità di Frosinone, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31870 del 3 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta a r.l. M.C.M. soc. coop., con sede in Milazzo (Messina), unità di raffineria di Milazzo (Messina), per il periodo dall'8 luglio 2002 al 30 giugno 2003.

03A00572

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario delle seguenti società cooperative attualmente in liquidazione volontaria:

società cooperativa «Teatrostudio a r.l.», sede legale Milano, via Boccaccio, 43, costituita per rogito notaio dott. Gian Piero Rossi di Erba in data 6 agosto 1977, rep. n. 6520, racc. 2298 - BUSC n. 9549/154228, codice fiscale: mancante, tribunale di Milano, registro società n. 177184, vol. n. 5145, fascicolo n. 34, registro ditte CCIA di Milano n. 969814 - liquidatore: Ghezzi Ornella;

società cooperativa «Ovidio Fac a r.l.», sede legale Milano, via Pascoli, 15, costituita per rogito notaio dott. Lucio Pentangelo di Seregno in data 8 gennaio 1979, rep. n. 43618, racc. 3079 BUSC n. 10022/165193, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano: 04316930157, liquidatore: Petillo Vincenzo;

società cooperativa «Selemar Prima a r.l.», sede legale Milano, piazzale Cadorna, 10 costituita per rogito notaio dott. Zito Luciano Di Cuvio in data 20 dicembre 1965, rep. n. 47530, racc. n. 1832 - BUSC 1156/96301, codice fiscale: mancante, tribunale di Milano, registro società n. 128319, volume n. 3267, fascicolo n. 19, registro ditte n. 702661, liquidatore: dott. Navá Corrado,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A00538

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 dicembre 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 23 dicembre 2002 i seguenti organismi:

1) IACE S.r.l. - via F. Bonafede, 1 - Padova, è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) Istituto ricerche e collaudi Masini - via Moscova, 11 - Rho (Milano), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) INQAS S.r.l. - via Carlo Alberto, 39 - Monza, è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) CDS Service S.r.l. - via Maurizio Moris, 36 - Anguillara Sabazia (Roma), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

5) R&S verifiche S.r.l. - via Marconi, 22 - Monselice (Padova), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

6) CSDM - via Boncompagni, 36 - Milano, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 dicembre 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 23 dicembre 2002 i seguenti organismi:

1) SEUCER S.r.l. - Via Maggiolini, 2 - Milano, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

2) SICURCERT S.r.l. - via Spuntini, 10 - Pistoia, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) MA.DE Engineering S.r.l. - s.s. Appia - via Traversa San Luca, 2 - Casapulla (Caserta), è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) SICEL S.a.s. - via Aldo Moro, 29 - Puegnago sul Garda (Brescia), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

5) Verifiche industriali S.r.l. - via Saetta, 18 - Padova, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

6) Secur-Veritas controlli S.r.l. - SE.VE.CON. - via G.B. Stucchi, 64 - Monza, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

03A00550 - 03A00551

COMUNE DI APPIANO SULLA STRADA DEL VINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) ha adottato il 28 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* l'importo di detrazione dell'anno 2003 dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad € 500,00;

2. il diritto della detrazione nell'ammontare di € 500,00 viene concesso anche alle persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e che questa circostanza venga comunicata al comune entro il termine per il pagamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili.

03A00479

COMUNE DI CERGNAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cergnago (Pavia) ha adottato il 26 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di riconfermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003;

2) di stabilire quale unica deduzione possibile l'importo di € 103,29, relativo all'abitazione principale.

03A00480

COMUNE DI CIVENNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Civenna (Como) ha adottato il 15 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di determinare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in € 200.

03A00481

COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Colleretto Castelnuovo (Torino) ha adottato il 29 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di € 103,29 (L. 200.000).

03A00482

COMUNE DI GALLIERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Galliera (Bologna) ha adottato il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 *(omissis)*, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota del 6 per mille ordinaria;

aliquota del 7 per mille per unità immobiliari sfitte, intendendosi l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e al 1° gennaio 2002 non locata né data in comodato a terzi;

aliquota del 3 per mille sulle unità immobiliari concesse in locazione e titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni delle proprietà edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono al perfezionamento dei contratti tipo come previsto dalla legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3;

di determinare la detrazione di imposta I.C.I. per le abitazioni principali di tutti i soggetti passivi nella misura di € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede e titolo di proprietà, usufrutto o altro diritti reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

03A00483

COMUNE DI MALEO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Maleo (Lodi) ha adottato il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,29;

2) di determinare inoltre, per l'anno 2003, un'aliquota del 7 per mille per la seconda casa, le abitazioni sfitte o vuote e le aree edificabili.

03A00484

COMUNE DI SALIZZOLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Salizzole (Verona) ha adottato il 30 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

3) determinare in € 103,29 la riduzione da applicare per l'abitazione principale.

03A00485

COMUNE DI VALGANNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Valganna (Varese) ha adottato il 14 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2003;

2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di € 103,29.

03A00486

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vedano al Lambro (Milano) ha adottato il 12 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquote:

aliquota I.C.I. del 6 per mille per tutte le tipologie di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, con la seguente eccezione:

aliquota agevolata del 5,5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze (cantina, box posto macchina coperto e/o scoperto, solaio), limitatamente ad una unità per singola fattispecie, purché:

vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale;

l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e secondo quanto stabilito nel Regolamento per la disciplina dell'I.C.I.;

aliquota del 7 per mille per i fabbricati (e relative pertinenze) posseduti e non locati per un periodo nell'anno superiore ai sei mesi oppure locati a soggetti non residenti nel territorio del comune;

sono escluse dalla precedente aliquota:

le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92;

le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero.

Detrazioni

la detrazione prevista dalla legge per l'abitazione principale è confermata in € 103,29 per la generalità dei proprietari ed elevata a € 206,58 per i proprietari che posseggano i seguenti requisiti:

A - Limiti di reddito

B - Possesso beni immobili

C - Appartenenza a determinate tipologie

Reddito:

Il reddito da considerare è quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 2002 (dichiarazione dei redditi 2001)

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo determinato come sopra
Una persona	€ 8.263,31
Due persone	€ 12.394,97
Tre persone	€ 14.460,79
Quattro persone	€ 16.010,16
Cinque persone	€ 17.043,08
Sei persone	€ 19.108,91
Oltre le sei persone	€ 20.658,28

Possesso beni immobili

Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:

a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale;

immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile;

A/8 - Abitazioni in ville;

A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

Appartenenza a determinate categorie

Il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:

disoccupati con disoccupazione nel 2002 non inferiore a 4 mesi;

lavoratori in mobilità, o in cassa integrazione straordinaria per periodi non inferiori, nel 2002, a 4 mesi;

persone svantaggiate;

invalidi, con una invalidità accertata non inferiore al 70%;

pensionati oltre i 60 anni.

Si considerano persone svantaggiate coloro che sono in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992 con un grado di invalidità non inferiore al 70%.

I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A, B e C ed inviare apposita domanda mediante autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 tramite raccomandata, oppure tramite consegna a mano, al settore tributi del comune di Vedano al Lambro entro la data di scadenza del primo acconto di versamento I.C.I.

Presso il settore tributi sarà a disposizione un modello di domanda-autocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati.

I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione peraltro si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge.

03A00487

COMUNE DI VERDUNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Verduno (Cuneo) ha adottato il 12 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 4,75 per mille rapportato al valore degli immobili relativamente all'abitazione principale con detrazione nella misura di legge pari ad € 103,29;

di confermare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 relativamente agli altri fabbricati e terreni.

03A00488

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501020/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.